

ranno nelle pene, e castighi, che la Commissione di Polizia crederà addattati al grado, e qualità dell' inobbedienza.

V. Oggetti essenziali e provvidissimi avendo determinato S. E. Co: di WALLIS Generale in Capo dell' Armata in Italia di S. M. l' IMPERATORE, nostro Graziosissimo Sovrano a proibire li giuochi di Azzardo con sua apposita proclamazione in data 20. spirante, perciò relativamente a tale supremo comando sarà dalla autorità competente usata la maggior vigilanza, e tutta la cura, affinchè questa Legge riporti la sua puntuale osservanza, sotto tutte le pene in essa comminate.

VI. Sia noto ad ognuno, che sono rimessi in pieno vigore, ed attività gli Uffizj rispettivi di Sanità, Sopra-Monasteri, ad Pias Causas, Piovego, Acque, e Piave, alli quali saranno demandate dal Magistrato Nostro le materie ad essi competenti, perchè tutto proceda con le traccie indispensabili di un regolato, e metodico sistema, ed abbiano corso li pubblici affari.

VII. Grave il delitto, che si commette da quei scellerati, che ardiscono di macchiarsi di false testimonianze, e di cambiarsi nome, o patria per deludere, e sovvertire la retta, ed ingenua amministrazione della Giustizia con fatali conseguenze ad innocenti persone, e con indecoro della Pubblica